



# Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. Prot. n. /I

Delibera n. 212/2025

Il Consiglio nella seduta dell'11 marzo 2025, composto come da verbale in pari data;

**sentito** il relatore Consigliere C.M. FERRI;

**richiamata** la Risoluzione n. 2 del 22/02/2022;

**considerato** che, dopo il primo biennio di applicazione della richiamata risoluzione, questo Consiglio, in coerenza con le altre iniziative già adottate a tutela dello stato di salute dei componenti delle Corti di Giustizia Tributaria, ritiene opportuno applicare in modo più ampio ai giudici tributari gli effetti delle norme della Legge 5 febbraio 1992 n.104, fermo restando il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 545/1992;

**visto** l'art. 24, comma 1 - lett. c) del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il quale conferisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria l'attribuzione, tra l'altro, di deliberare "c) ...sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie";

**dato atto** doversi recepire le terminologie in materia di disabilità introdotte dall'art. 4 del decreto legislativo 03 maggio 2024, n. 62;

ciò premesso,

## DELIBERA

di approvare le modifiche alla Risoluzione di seguito riportata.



# *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

## **RISOLUZIONE n. 03 del 18/02/2025**

- 1) La presente Risoluzione sostituisce la Risoluzione n. 2/2022, intendendosi applicare in modo più ampio anche ai giudici tributari le norme della Legge 5 febbraio 1992 n.104, fermo restando il rispetto delle norme previste dal D.Lgs. n. 545/1992.
- 2) Il componente di Corte di Giustizia Tributaria, che si trovi al momento della nomina, o successivamente alla stessa, in una condizione di disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato così come definita dall'art. 3 co. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104, attestata dagli organismi indicati nell'art. 4 L. 104/1992, ha diritto di chiedere di essere destinato a svolgere le medesime funzioni presso una Corte di Giustizia Tributaria avente sede nel luogo della propria residenza o nel domicilio scelto per esigenze di cura o in quello più agevole ai fini delle esigenze legate alla condizione di disabilità.
- 3) Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il giudice documenti essere il referente unico (c.d. caregiver familiare) nel prestare assistenza a familiare, che versi nelle condizioni di cui sopra.
- 4) Lo strumento utilizzato dal Consiglio per l'assegnazione a tale altra sede, nell'ambito di quelli ad esso consentiti dall'art. 24 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 e dalle proprie Risoluzioni, è quello della applicazione temporanea in via esclusiva ad altra Corte di Giustizia Tributaria, anche in sovrannumero, in attesa di espletamento di interpello o concorso utile alla rimozione dell'impedimento ed al quale il giudice si obbliga a partecipare.
- 5) Ove il giudice tributario non possa partecipare al predetto interpello o concorso per limiti di età o per altri motivi oggettivi, ovvero nel caso in cui, pur permanendo le condizioni dell'applicazione, il magistrato non sia vittorioso all'esito dell'interpello o concorso, avrà comunque facoltà di reiterare la richiesta di applicazione.
- 6) Su istanza dell'interessato, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, ricorrendo i requisiti previsti dai commi che precedono, previo contraddittorio partecipativo con l'interessato, dispone l'applicazione temporanea in via esclusiva alla sede richiesta, preferibilmente nella medesima funzione ed anche in sovrannumero.
- 7) Nell'ipotesi in cui il giudice rivesta nella sede di titolarità e di provenienza la funzione apicale di Presidente di Corte, la permanenza in tale funzione non sarà comunque assicurata nemmeno in caso di vacanza del relativo posto nella sede richiesta, ritenendosi prevalente il criterio della vicinanza al luogo di residenza proprio o del congiunto da assistere, rispetto a quello delle funzioni da espletare.
- 8) La relativa assegnazione ad una diversa funzione rispetto a quella di provenienza sarà stabilita in base alle esigenze degli uffici di provenienza e di destinazione ed all'insindacabile giudizio



## *Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria*

del Consiglio di presidenza della Giustizia Tributaria. (D.Lgs. n. 545/1992 art. 24, comma 1, lett. m bis, art. 11, comma 4 bis, art. 2)

9) In caso di mancata partecipazione al primo concorso o interpello utile a rimuovere l'impedimento di cui in premessa, previa valutazione delle eventuali motivazioni che il medesimo voglia portare a giustificazione della mancata partecipazione, l'applicazione verrà revocata con effetto immediato.

L'applicazione verrà altresì revocata nel caso del venir meno delle condizioni poste a base della sua concessione. A tale riguardo è fatto obbligo al giudice tributario di comunicare il mutamento delle condizioni di disabilità entro trenta giorni dal suo verificarsi.

Si pubblicherà sul sito istituzionale del Consiglio.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore Generale del Dipartimento della Giustizia Tributaria;
- Ai Presidenti delle Corti di Giustizia Tributaria;

**LA PRESIDENTE  
Firmatario1**